



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

DIR.CENTRALE: SERVIZI TECNICI ERARIALI

Circolare del 16/10/1997 n. 266

Oggetto:

Art. 3 comma 78 legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Art. 23 legge 17 febbraio 1992, n. 179.

Sintesi:

Vengono forniti chiarimenti e nuove disposizioni agli UU.TT.EE. ed agli Uffici del Territorio in relazione agli adempimenti di cui alla legge in oggetto, sulla scorta del parere fornito in materia dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Testo:

La emanazione della legge 28 dicembre 1995, n.549 - che, all'art.3, comma 78, ha dettato norme per la soppressione dei limiti di godimento decennali e ventennali gravanti sugli alloggi costruiti su aree cedute in proprietà, consentendo la modifica delle convenzioni stipulate, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992 n. 179, ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n.865 e successive modificazioni - ha riportato all'attenzione la questione della competenza dell'UTE a determinare il corrispettivo per ogni alloggio edificato da pagare ai comuni per la modifica delle convenzioni in argomento.

In sede applicativa, sono però emerse diversità interpretative tra Comuni e UU.TT.EE. riguardo ai limiti di applicazione della legge 549/95 suddetta, posto che, com'è noto, anche a seguito del parere della Avvocatura Generale dello Stato portato a conoscenza delle Direzioni Compartimentali del Territorio, con il foglio prot. E2/4/217 del 10.2.1995, si era ritenuto che l'art.23 della legge 17 febbraio 1992, n.179, abrogando i commi dal 15 al 19 dell'art.35 della legge 865/71, avesse anche soppresso le competenze dell'UTE nella materia.

Al fine di dirimere la questione, si è pervenuti ad una nuova consultazione della Avvocatura Generale dello Stato, la quale, udito anche l'avviso del proprio comitato consultivo, ha fornito con prot. 093625 del 5 luglio 1997 il parere cs.3240/97, di cui si unisce copia.

Detto organo legale ha formulato sostanzialmente i principi generali che qui si riportano:

1) La legge 17 febbraio 1992, n. 179 non ha effetto retroattivo. Per quanto attiene le convenzioni stipulate in data antecedente a detta legge restano pertanto attribuite all'UTE, le competenze previste dall'art.35, comma 15 e seguenti, della legge 865/71.

2) Il contenuto normativo dell'articolo 3, comma 78, della legge n.549/95 non consiste nell'aver ripristinato l'efficacia dei commi 15 e 16 dell'art.35 della legge 865/71, che non è mai venuta meno, quanto piuttosto nell'assoggettare (con il rinvio al comma 77) gli atti di disposizione nei primi venti anni ad un criterio di determinazione del corrispettivo da parte dell'UTE diverso da quello previsto dalla legge 865/71.

Consegue da tali principi che gli Uffici Tecnici Erariali e gli Uffici del Territorio dovranno nuovamente provvedere, per gli alloggi costruiti a seguito di convenzioni stipulate anteriormente al 17.2.1992, in adempimento di quanto già precedentemente disposto dall'art.35, comma 16, della legge 865/71, a fissare il prezzo che dovrà essere corrisposto per la eliminazione dei vincoli decennali e ventennali predetti.

I criteri da seguire per la fissazione del prezzo di cui sopra sono quelli contenuti nell'art.3, comma 77, della legge n.549/95, secondo l'interpretazione data dall'art.3, comma 61, della legge 23.12.1996, n.662.

3) Il mancato richiamo, nella legge 549/95, delle condizioni di riscatto degli alloggi per atti ultraventennali di disposizione (ex comma 17 dell'art.35 della legge 865/71) comporta che la somma da corrispondersi per detto riscatto andrà determinata non già in virtù dei criteri di cui al

Circolare del 16/10/1997 n. 266

comma 77 della legge 549/95, bensì secondo quanto previsto dall'art.35, comma 17, della legge 865/71 predetta.

Gli uffici dipendenti sono invitati ad uniformare i propri adempimenti al parere formulato dalla Avvocatura Generale dello Stato.

Con la presente circolare vengono revocate le disposizioni impartite con le note dirette alle Direzioni Compartimentali del Territorio prot. E2/4/1228 del 3.8.1996 e prot. E2/4/217 del 10.2.1995.

Si prega di dare assicurazione di adempimento.